

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

618° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 3 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 9 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 16 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 28 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 34 |
| 10 ^a - Industria | » | 38 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 46 |

Organismi bicamerali

| | | |
|---------------------------------------|------|----|
| Informazione e segreto di Stato | Pag. | 50 |
|---------------------------------------|------|----|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 51 |
|---|------|----|

| | | |
|--------------------|------|----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 56 |
|--------------------|------|----|

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile Lattanzio ed i sottosegretari di Stato per le finanze Susi, per il tesoro Pavan e per la sanità Bruno.

La seduta inizia alle ore 16,55.

SULL'EFFERATO ASSASSINIO DEI TRE CARABINIERI A BOLOGNA

Il presidente ELIA esprime profondo cordoglio per il grave lutto che ha colpito la città di Bologna. L'episodio accaduto, che fa seguito ad altri, infrange i più elementari principi di civiltà; egli dichiara di aver espresso, a nome suo personale e dell'intera Commissione, la più ampia solidarietà all'Arma dei Carabinieri.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a)

Il senatore MURMURA illustra il provvedimento, che intende porre le premesse per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del settore pubblico e di quello privato. Egli sollecita pertanto l'espressione di un parere favorevole, ferma restando la necessità di approfondirne gli specifici aspetti in sede di esame di merito.

Concorda il senatore GALEOTTI.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole all'unanimità circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 409.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 8^a Commissione)

Introduce l'esame il relatore SANTINI secondo il quale la questione è da tempo all'attenzione delle Camere e già nel corso dell'approvazione della legge finanziaria per il 1991 sono state determinate le risorse finanziarie, destinate a contributi sui mutui di durata quindicennale che saranno stipulati dai comuni per il finanziamento delle opere. Alcuni dei comuni interessati hanno già iniziato la costruzione di appositi sistemi ferroviari passanti e quindi egli conclude raccomandando alla Commissione di riconoscere i requisiti di necessità e di urgenza.

Interviene il senatore FRANCHI, limitandosi ad osservare che l'impiego del decreto-legge è stato reso necessario dalla volontà del Governo e della maggioranza di non dare corso ad una iniziativa legislativa del proprio Gruppo, adottata sullo stesso argomento.

Dopo una breve dichiarazione del senatore CABRAS, il quale aderisce a quanto sostenuto dal relatore, la Commissione dà mandato al senatore Santini di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 410.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione)

Il relatore GUZZETTI, rievocati brevemente i precedenti del decreto-legge, ne motiva le ragioni di necessità e urgenza con riferimento al contenuto prevalentemente tributario delle disposizioni, il cui esame di merito sarà naturalmente svolto in altra sede.

Aderisce il senatore FRANCHI.

Il sottosegretario PAVAN osserva che il provvedimento corrisponde ad un impegno assunto dal Governo all'atto dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 1991.

La Commissione quindi all'unanimità dà mandato al relatore Guzzetti di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 411.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle Comunità montane (2587)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce il senatore MAZZOLA, il quale ricorda che la legge

finanziaria per il 1990 aveva stanziato 150 miliardi per il finanziamento della legge n. 93 del 1981, in favore della montagna e che parte di quello stanziamento era stato collegato ad accantonamenti di segno negativo, rendendo pertanto solo parzialmente disponibile tale somma. Il provvedimento in esame intende dunque impegnarla, onde evitare che essa vada in economia con il nuovo anno. Da ciò derivano la necessità e l'urgenza del provvedimento in conversione.

Concorda il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale occorrerebbe tuttavia evitare di giungere al termine dell'anno finanziario in situazioni, quale quella in esame, che rendano indifferibile il ricorso a provvedimenti d'urgenza.

La Commissione, quindi, all'unanimità, dà mandato al senatore Mazzola di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 413.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 13^a Commissione)

Motiva la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 414 il relatore GUIZZI, secondo il quale il provvedimento è stato emanato innanzitutto per fronteggiare le conseguenze dei recenti eventi sismici che hanno colpito la Sicilia orientale. Nel decreto medesimo sono state collocate inoltre alcune disposizioni che mirano a sovvenire dei danni subiti le popolazioni colpite dalle recenti avversità atmosferiche. Qualche dubbio egli segnala invece riguardo alla disposizione di cui all'articolo 8, relativa alla salvaguardia delle acque del mare Adriatico, norma che potrebbe essere inserita in una autonoma iniziativa legislativa. Non reputando contrastanti con le finalità del decreto-legge le misure previste dall'articolo 2, sulla redazione di un programma antisismico nonchè sulla realizzazione di un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il relatore conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI manifesta anch'egli una riserva riguardo all'articolo 8, il quale oltre alle osservazioni esposte dal relatore si presta anche ad un rilievo di scarsa omogeneità rispetto alla materia disciplinata dal provvedimento d'urgenza. Facendo quindi salvo un giudizio sul merito, che sarà espresso nella sede opportuna, egli esprime altresì qualche perplessità sull'esistenza dei requisiti costituzionali riguardo ad alcune disposizioni inserite all'articolo 2, rispetto alle quali egli ravvisa un ritardo del Governo. Conclude comunque concordando con la valutazione espressa dal relatore.

Il ministro LATTANZIO, lamentato che l'attività del Dipartimento risulta fortemente intralciata dall'assenza di una precisa normativa, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di emergenza, si augura che il Parlamento al più presto possa definire il progetto di legge ora all'esame della Camera dopo il rinvio presidenziale. Egli ricorda che si tratta di una questione che risale lontano nel tempo e dà atto alle due Camere di aver mostrato la necessaria sensibilità, accordando un ampio consenso all'iniziativa indicata. Passando quindi all'esame del decreto-legge, segnala che alla Protezione civile si attribuiscono abitualmente anche i compiti relativi all'avvio della ripresa socio-economica delle aree interessate. All'articolo 2, prevedendosi un programma di adeguamento antisismico, da redigere d'intesa con la regione, si determinano i criteri per questa operazione; in nessun caso il Dipartimento è competente per le misure di ricostruzione, nè dispone dei mezzi necessari a questo fine. Il Ministro si sofferma quindi sulle attività di soccorso già avviate, ribadendo che il provvedimento si propone di fronteggiare l'emergenza e sottolinea in particolare l'esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale della Sicilia orientale. Osserva poi, riguardo alla rete di rilevazione antisismica, argomento strettamente connesso, che l'Etna ultimamente ha manifestato segni di ripresa dell'attività. Conclude affermando che anche gli interventi a favore del mare Adriatico non possono subire interruzioni ed è saggio intervenire al riguardo nel corso dei mesi invernali.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore Guizzi di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 414.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria (2589)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, e rinvio. Parere alla 12^a Commissione)

Riferisce il senatore CABRAS, il quale evidenzia che il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 1991 alcuni termini posti da disposizioni legislative in materia sanitaria, finendo con il dare di fatto corso ad altrettante sanatorie. In una materia tanto delicata, quale quella in esame, occorrerebbe invece attuare soluzioni razionali ed organiche e non già ricorrere a provvedimenti d'urgenza, la cui costituzionalità relativamente a taluni profili appare peraltro assai dubbia. Il senatore Cabras avanza particolari perplessità a proposito dell'articolo 1, che proroga i termini concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle U.S.L.

La sussistenza dei requisiti costituzionali del provvedimento in conversione - prosegue il relatore - sussiste pertanto unicamente a proposito dell'articolo 4, che riconferma, per l'anno 1991, l'assistenza sanitaria, in via gratuita, nei confronti dei cittadini extracomunitari disoccupati regolarmente residenti in Italia. Il relatore propone pertanto alla Commissione di voler riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza unicamente a proposito di tale

articolo, negandola invece per le restanti disposizioni del decreto-legge n. 415.

Si apre il dibattito.

I senatori GALEOTTI e SANTINI concordano con il relatore, sottolineando altresì la eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 415.

Ad avviso del senatore FRANCHI anche l'articolo 5 del provvedimento in conversione è conforme all'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esso dispone infatti la conferma in apposito ruolo ad esaurimento degli *ex* medici condotti che usufruiscono della norma transitoria di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, in attesa della approvazione del disegno di legge concernente il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attualmente all'esame della 12^a Commissione permanente del Senato.

Il senatore MAZZOLA, pur condividendo in linea di principio le osservazioni avanzate nel corso del dibattito, esprime a sua volta preoccupazione circa l'articolo 2 del decreto-legge n. 415, che proroga di un anno il termine concesso al Governo per adottare i provvedimenti di sua competenza per le promozioni e gli inquadramenti, nonché la validità degli atti afferenti gli inquadramenti del personale sanitario nei ruoli normativi regionali. Tale disposizione concerne infatti un aspetto che richiede a suo avviso adeguato approfondimento, attese le disparità di trattamento verificatesi tra le varie regioni e, all'interno delle regioni stesse, tra il personale dipendente dalle singole U.S.L.. Occorrerebbe pertanto evitare che un mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali a proposito di tale articolo dia luogo a difficoltà ulteriori di provvedere in materia.

Il sottosegretario BRUNO fa presente che il decreto-legge n. 415 è ispirato a principi pienamente conformi a quelli contenuti nel disegno di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2375). Le proroghe in esso contenute sono peraltro necessitate dalla esigenza di impedire la soluzione di continuità dell'azione amministrativa. Per questi motivi egli sollecita l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nella sua interezza.

Il senatore MURMURA rileva che la proroga disposta all'articolo 1 del decreto-legge n. 415, concernente l'espletamento dei concorsi per l'assunzione del personale delle U.S.L., appare contraddittoria rispetto alle stesse disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 1991. Il decreto-legge riproduce poi in modo discutibile disposizioni del disegno di legge concernente il riordino del Servizio sanitario nazionale nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato, ove esse hanno però suscitato qualche perplessità. Il senatore Murmura fa infine notare, con una certa sorpresa, che il disegno di legge prescinde dal concerto con i Ministri della sanità e della funzione pubblica.

Al fine di consentire un adeguato approfondimento delle questioni sollevate nel corso del dibattito, il presidente ELIA propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La Commissione concorda, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 9 GENNAIO 1991

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il ministro degli affari esteri De Michelis.**La seduta inizia alle ore 12,05.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ACHILLI avverte che da parte di alcuni senatori è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta, e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il presidente ACHILLI dà la parola al ministro De Michelis affinché risponda congiuntamente alle interrogazioni sulla situazione in Somalia presentate dai senatori Rosati, Fioret ed altri (3-01414), dal senatore Pozzo (3-01415), dai senatori Pecchioli, Tedesco Tatò ed altri (3-01416), dal senatore Fabbri (3-01417), dai senatori Strik Lievers, Corleone ed altri (3-01418) e dai senatori Gualtieri, Coletta e Perricone (3-01419).

Il ministro DE MICHELIS riferisce anzitutto sulle operazioni di sgombero degli italiani e di altri stranieri residenti in Somalia, effettuate da unità delle forze armate italiane nei giorni scorsi e nelle ultime ore. Con il recupero di 20 connazionali, nella scorsa notte, tali operazioni possono dirsi felicemente concluse, benchè è probabile che si renda necessario trasferire i religiosi che avevano deciso di rimanere a Mogadiscio, ma che potrebbero optare diversamente in seguito al recentissimo saccheggio della cattedrale cattolica.

Nonostante l'impreparazione dell'Italia per operazioni di questo tipo - che non erano mai state effettuate nel dopoguerra - lo sgombero dei connazionali è perfettamente riuscito, grazie all'impegno dell'ambasciata e dei militari impiegati. Restano attualmente in Somalia circa 70 italiani, tra cui i dipendenti dell'ambasciata, numerosi religiosi e alcuni civili che hanno deciso di rimanere. La situazione a Mogadiscio è comunque drammatica non solo per le operazioni belliche in corso, ma anche per l'imperversare di bande di criminali che approfittano del vuoto di potere per compiere veri e propri saccheggi.

Il Ministro dà conto poi dei tentativi di mediazione che l'Italia ha esperito dal luglio del 1989, con particolare riferimento all'incontro che si sarebbe dovuto tenere al Cairo - grazie anche alla collaborazione del governo egiziano - nello scorso dicembre, precisando che alcuni movimenti di opposizione si sono opposti a tale iniziativa e il governo somalo, dal canto suo, ha compiuto alcuni arresti che hanno compromesso la possibilità del dialogo. Quanto poi all'ultimo tentativo dell'ambasciatore italiano di promuovere una tregua per la giornata odierna, non è corretto interpretarlo come una iniziativa favorevole al governo di Siad Barre, poichè l'ambasciatore Sica ha proposto un compromesso che contemplasse la permanenza del presidente somalo, privato però di qualsiasi potere esecutivo, con la contemporanea formazione di un governo provvisorio in cui fossero rappresentate tutte le tendenze politiche, presieduto da una personalità indipendente. Inoltre il compromesso avrebbe dovuto comportare anche lo smantellamento di tutto l'apparato repressivo del regime.

Riaffermata la totale fiducia del Governo nel rappresentante diplomatico a Mogadiscio, il ministro De Michelis fa presente che la diplomazia italiana prosegue i suoi contatti con tutte le parti, anche allo scopo di organizzare un incontro limitato ai numerosi gruppi di opposizione; tale sforzo non si è però concretizzato finora a causa delle spaccature che attraversano orizzontalmente tutti i movimenti, divisi tra falchi e colombe. Il Governo italiano non può comunque disinteressarsi della situazione in Somalia, dato il rapporto peculiare che intercorre tra i due Paesi, e non può lasciare che siano gli scontri armati a determinare il corso degli eventi, tanto più che dopo la caduta di Siad Barre si verificherebbero probabilmente altri conflitti tra le varie fazioni armate. Pertanto l'Italia continuerà a tentare una mediazione, inutilmente proposta da diciotto mesi, ed eserciterà a tal fine tutte le pressioni possibili.

Alle pressioni italiane - prosegue il Ministro - vanno attribuiti risultati tangibili, come l'abrogazione delle leggi eccezionali, dal mese di novembre, e la liberazione di numerosi oppositori arrestati. Inoltre lo stanziamento di dieci miliardi a favore della Somalia, nell'ambito dell'intervento straordinario a favore dei Paesi danneggiati dalla crisi del Golfo, non può essere considerata una misura a favore del regime, tant'è vero che si tratta di un mero accantonamento e che l'effettiva erogazione della somma è collegata all'evoluzione della situazione politica in Somalia. Comunque è destituita da ogni fondamento la notizia che tali fondi saranno impiegati nell'acquisto di armi, dal momento che l'Italia ha sospeso da tempo la fornitura di materiale bellico ed anche la collaborazione militare, in senso lato, è stata sospesa dal luglio scorso.

Per quanto concerne l'eventuale chiusura dell'ambasciata, che attualmente è l'unica ancora aperta oltre a quella egiziana, il Governo ritiene importante, nella situazione di *caos* generale che si è determinata, mantenere un punto di riferimento per tutte le parti e un asilo sicuro per gli stranieri e gli stessi cittadini somali in cerca di rifugio. Tuttavia l'ambasciata italiana potrà rimanere operativa solo se esisteranno le condizioni politiche perchè ciò non sia confuso con un sostegno al regime somalo: sono in corso pertanto colloqui con tutte le parti e una decisione dovrà essere adottata entro i prossimi due giorni. L'ambasciatore ha intanto reso noto che l'eventuale mantenimento della rappresentanza diplomatica richiederà l'invio di un centinaio di carabinieri per garantirne la sicurezza, soprattutto rispetto al rischio di saccheggio.

Infine il ministro De Michelis dichiara la disponibilità del Governo a discutere in un dibattito parlamentare tutti gli aspetti della politica italiana verso la Somalia, purchè essa sia inserita in una valutazione generale della politica di cooperazione che l'Italia - come del resto altri Stati occidentali - ha attuato nell'ultimo decennio a favore di numerosi Paesi africani, trattando ovviamente con i governi che esercitavano il potere sul territorio, senza alcun riguardo all'orientamento politico. Se dunque sono stati commessi errori in tale politica, essi riguardano l'impostazione generale della cooperazione e non certo la particolare politica verso la Somalia, che ha usufruito certamente di cospicui finanziamenti, ma non costituisce una eccezione rispetto ad altri Stati africani che sono stati oggetto di interventi analoghi, come l'Etiopia, il Mozambico, l'Angola e il Senegal.

In ogni caso - conclude il Ministro - la cooperazione nell'ultimo periodo è stata ridotta al minimo e alcuni stanziamenti si sono resi necessari soltanto al fine di garantire il buon esito di commesse affidate ad imprese italiane, come l'Ansaldo.

Il senatore BOFFA, intervenendo in sede di replica, si felicita per la buona riuscita dell'operazione di evacuazione e di reimpatrio dei connazionali, ma ritiene tuttavia insufficiente la valutazione del Ministro relativa alla cooperazione tra l'Italia e la Somalia. Gli ultimi avvenimenti dimostrano infatti il fallimento della politica estera italiana in quel paese, nella promozione della pace, della democrazia e dello sviluppo.

In ordine a quest'ultimo punto, osserva che la Somalia ha vissuto sui finanziamenti di altri Stati, di cui il 54 per cento concessi dall'Italia, ma proprio nel momento in cui beneficiava di ingenti finanziamenti ha subito una diminuzione del prodotto interno lordo, come dimostrano i dati forniti dalla Banca internazionale per gli investimenti.

Rileva inoltre il fallimento della cooperazione anche in relazione agli interventi culturali: se è vero che l'Italia ha intensamente operato nel settore universitario, nulla ha fatto per aumentare, ad esempio, il grado di scolarizzazione. La critica del Gruppo comunista ha dunque natura generale.

Va inoltre ricordato che, in relazione al rispetto dei diritti umani, la situazione è fortemente peggiorata a partire dal 1988, con l'arresto di moltissimi oppositori, la strage della gente che protestava e la

fuoriuscita di un gran numero di rifugiati, senza che l'Italia facesse nulla per impedire che si arrivasse alla degenerazione attuale. Ricorda inoltre che la sua parte politica aveva sottolineato già da allora l'esigenza di istituire una Commissione per verificare i risultati degli aiuti italiani nel Corno d'Africa, ma il Governo non ha dato risposta alcuna. In questo momento in Somalia, secondo documenti diffusi da Amnesty International, la tortura è diventata sistema ordinario di lotta politica; a tal proposito la situazione era già molto grave a partire dall'estate scorsa e il Gruppo comunista aveva fatto pressione per un cambiamento radicale della politica degli aiuti, ma il Governo ha mostrato ancora una volta la propria miopia evitando ogni intervento utile a impedire la degenerazione del processo politico in atto.

Molti sono dunque stati gli errori commessi dal Governo italiano, in primo luogo quello di aver creduto alle promesse di Siad Barre e aver ritenuto possibile lo svolgimento di regolari elezioni; si è inoltre compresa con ritardo la forza dei movimenti di opposizione.

Per porre rimedio ad una situazione che per l'Italia risulta essere ormai fortemente compromessa, la sua parte politica propone la rottura definitiva con il dittatore Barre e un'autocritica coraggiosa sulla politica italiana in Somalia. Sarebbe inoltre opportuno promuovere una tavola rotonda di tutti i movimenti di opposizione al regime, per essere in grado di collocare un eventuale passaggio dei poteri all'interno di un processo di pace. Il Gruppo comunista ritiene poi prioritario il coinvolgimento in questo processo dell'ONU e dell'Organizzazione per l'unità africana così come l'apprestamento di un serio piano di aiuti di emergenza.

Giudica poi poco convincenti le spiegazioni del Ministro sulla mediazione dell'ambasciatore Sica e ricorda che, a partire dall'estate scorsa, il Gruppo comunista aveva richiesto il ritiro dell'ambasciatore dalla Somalia; dato che allora il Governo non ha fornito alcuna risposta, adesso deve decidere da solo sull'opportunità di mantenere la sede diplomatica in quel paese, fermo restando che l'invio di forze armate a difesa della sede può risultare assai pericoloso.

Auspica infine che sull'argomento sia effettuato al più presto un ampio dibattito in Assemblea per superare l'ostacolo dei limiti temporali imposto dal Regolamento allo svolgimento di interrogazioni.

Il senatore ROSATI si dichiara soddisfatto per le notizie rassicuranti relative al reimpatrio degli italiani dalla Somalia, ma sottolinea la necessità di una modifica della politica di cooperazione dell'Italia nei confronti della Somalia e rileva che l'occasione fornita da questo dibattito può diventare un positivo punto di partenza per un approfondimento relativo agli sviluppi futuri di questo tema.

Sottolinea la difficoltà che si incontra nel cercare i motivi per cui l'Italia non è riuscita a prevedere cosa sarebbe successo in Somalia, se si considera che in un documento governativo del luglio 1988 relativo alla cooperazione il giudizio sul dittatore Siad Barre era già ampiamente negativo e nel 1989 apparve necessario un consolidamento del piano di sviluppo della Somalia, senza un aumento dei finanziamenti, proprio per non incorrere nel pericolo di fornire aiuti ad un regime ampiamente criticato. La valutazione del grado di democraticità dei

regimi ai quali l'Italia concede aiuti diventa a suo avviso fatto imprescindibile e prioritario per la cooperazione del futuro e, per operare in concreto, è opportuno considerare i progressi e i regressi che si registrano, nel corso della cooperazione, sul piano dei diritti umani e della democrazia. A tal proposito molti sono gli indicatori che possono essere presi in considerazione dai Paesi che concedono gli aiuti. I rifugiati, ad esempio, rappresentano un segnale sicuro della democrazia di un Paese e la Somalia negli ultimi tempi ha prodotto molti rifugiati, mentre prima ne ospitava: di fronte a questi sviluppi il Governo non ha saputo assumere le necessarie iniziative in favore della evoluzione democratica del Paese amico.

Per quanto riguarda poi la sede diplomatica a Mogadiscio ritiene, a titolo personale, che il suo mantenimento sia opportuno, tuttavia se esso fosse espletato nell'ambito di un mandato dell'ONU, di natura umanitaria, la questione sarebbe ancora più apprezzabile e produttiva per gli sviluppi delle future relazioni tra l'Italia e la Somalia.

Il senatore POZZO sottolinea che, se le dichiarazioni fatte oggi dal ministro De Michelis fossero state effettuate sei mesi or sono, gli argomenti in esse contenute sarebbero stati più accettabili anche se ugualmente computabili.

Data l'importanza dell'argomento, sarebbe stato comunque più opportuno un dibattito in Assemblea per poter ampiamente discutere non solo della Somalia ma dell'intera situazione del Corno d'Africa.

Quanto al merito dell'intervento del Ministro, se è vero che in passato il sostegno al regime somalo si giustificava con ragioni strategiche, l'evoluzione degli equilibri mondiali impone un radicale riesame della situazione. Di fronte alle stragi di otto mesi fa l'Italia avrebbe dovuto immediatamente revocare gli aiuti a Siad Barre: gli elementi per valutare la situazione di grave rischio del Paese erano infatti tutti presenti e un ritiro dell'ambasciatore in quel momento sarebbe stato politicamente assai importante, pur nella considerazione di tutte le difficoltà ad esso connesse, ma il Governo è rimasto immobile.

La scarsità del tempo disponibile impedisce di sottolineare le responsabilità gravi dei vari Governi che si sono succeduti nella gestione della politica di cooperazione, tuttavia non può essere taciuto il fatto che il regime di Siad Barre sia stato aiutato non solo in termini finanziari, ma anche militarmente, attraverso l'invio di armi pesanti che oggi potrebbero rivolgersi anche contro gli italiani che risiedono in Somalia. Così come non può essere taciuta la politica che il Governo italiano ha effettuato nel campo culturale, finanziando una università che ha fornito la classe dirigente del dittatore.

Per affrontare nel modo dovuto tutti questi temi, il senatore Pozzo ribadisce l'esigenza di una discussione più ampia in Assemblea e si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Ministro alla sua interrogazione.

Il senatore FABBRI sottolinea anzitutto che i dibattiti in Commissione molto spesso sono assai più proficui e approfonditi di quelli che si svolgono in Assemblea e, pertanto, ritiene che lo svolgimento delle

interrogazioni sulla Somalia possa costituire un'utile occasione di confronto.

Pur condividendo la necessità di un approccio critico alla analisi dei problemi relativi alla cooperazione con la Somalia, ritiene che sarebbe faziioso pretendere un'autoflagellazione da parte del Governo o accusare lo stesso per la degenerazione del regime somalo, senza effettuare le necessarie differenziazioni di giudizio sulla pluralità degli interventi effettuati.

Concordando con il Ministro, ritiene non esistere un caso Somalia e sottolinea la difficoltà di valutare la democraticità dei regimi in Paesi come la Somalia; rileva poi che un miglioramento delle condizioni economiche rappresenta un presupposto necessario per l'evoluzione del sistema politico e il rispetto dei diritti umani.

Esprime quindi soddisfazione per l'operazione di rimpatrio degli italiani dalla Somalia - che costituisce un successo del Governo - e ritiene di condividere l'eventuale decisione del mantenimento della sede diplomatica a Mogadiscio. Infine, pur condividendo il generale giudizio negativo su Siad Barre, invita tuttavia tutti i partiti ad approfondire il giudizio sulle forze di opposizione, rispetto alle quali l'Italia deve diventare un interlocutore ma delle quali poco si conosce.

Il senatore CORLEONE si associa alla richiesta di un dibattito più esteso in Assemblea, utilizzando, se possibile, anche una parte della seduta del 16 gennaio prossimo.

Ritiene inoltre di dover concordare sul fatto che la Somalia rappresenti un caso esemplare della situazione più generale delle politiche di cooperazione nel Corno d'Africa e della loro strumentalizzazione finanziaria da parte dei partiti politici. A tal proposito ricorda che, quando alcuni anni fa si è modificato il sistema della cooperazione internazionale, l'indirizzo scelto fu quello di rivolgere un'attenzione particolare al rispetto dei diritti umani nei Paesi in via di sviluppo: tuttavia nella concessione degli aiuti offerti a questi Paesi si è seguita una strada diversa.

A suo avviso, il Governo non ha chiarito cosa intenda fare di fronte al fallimento di una politica che, se efficace, avrebbe dovuto incidere di più per evitare il processo di degenerazione cui è giunto il regime somalo. Il fatto che l'Italia non sia in grado di intervenire su Siad Barre per imporgli la resa ed evitare un'*escalation* delle operazioni belliche - e che, d'altro canto, non sia capace di dialogare con le opposizioni al regime - è il segno più tangibile del fallimento politico delle scelte effettuate dai Governi che hanno gestito la cooperazione.

Rileva inoltre di non poter condividere le generiche possibilità di operare prospettate dal Ministro e propone, pertanto, che il Governo dichiari apertamente e con coraggio il fallimento della propria politica per rimediare in parte agli errori commessi, diventando un interlocutore credibile per il prossimo regime e chiarendo a Siad Barre che una resistenza ad oltranza non migliorerà certo la sua sorte.

Il senatore COLETTA, dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, si associa alla richiesta di un dibattito più ampio in

Assemblea, in cui il Gruppo repubblicano esporrà compiutamente il suo punto di vista.

Il presidente ACHILLI fa presente che il dibattito appena svolto è stato ovviamente contenuto nei limiti dello svolgimento di interrogazioni e non esaurisce certo la discussione sulla situazione della Somalia e, in generale, del Corno d'Africa. Si impegna dunque a sollecitare il Presidente del Senato per lo svolgimento di un dibattito in Assemblea.

Il ministro DE MICHELIS ribadisce la propria disponibilità a partecipare ad un dibattito più ampio da tenersi in una seduta dell'Assemblea del Senato e fa presente di poter condividere le tre proposte dal senatore Boffa relative ai contatti con le opposizioni, all'interessamento dell'ONU - rispetto al quale la proposta del senatore Rosati è apprezzabile - e anche alla concessione di aiuti d'emergenza, sottolineando però che la concessione di tali aiuti potrebbe agevolare Siad Barre finchè ha il controllo dell'aeroporto di Mogadiscio. Si dichiara invece contrario sul punto relativo alla rottura con Siad Barre, se ciò significa rottura delle relazioni diplomatiche con la Somalia.

Quanto poi alle proposte operative dell'ambasciatore Sica, divulgate dai rappresentanti in Italia del Congresso dell'unità somala, ribadisce che si tratta di un compromesso realistico e che favorirebbe uno sbocco della situazione verso un assetto pluralistico, accettabile da tutte le parti. Il tentativo di aprire un confronto tra le opposizioni al regime somalo è di difficile attuazione, ma l'ambasciatore Sica persevera in tale direzione con la piena fiducia del Governo.

Il Governo sta ancora valutando tutti gli aspetti relativi al mantenimento dell'ambasciata italiana a Mogadiscio, che in ogni caso non dovrà essere interpretato come un aiuto al regime di Siad Barre, ma come una presenza che vuol agevolare un processo di pace e richiede il consenso anche delle forze di opposizione.

Il presidente ACHILLI, ringraziando il Ministro per la sua presenza in Commissione, esprime il proprio personale apprezzamento per l'operato fin qui svolto dall'ambasciatore Sica e ritiene che il mantenimento dell'ambasciata a Mogadiscio rappresenti la soluzione più opportuna.

La seduta termina alle ore 14.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)****Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)****Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)****Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)****Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE dà notizia dell'audizione dei presidenti degli enti di ricerca effettuata ieri dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Informa infine che sono stati presentati altri emendamenti all'articolo 19, oltre a quelli del relatore, già illustrati nell'ultima seduta, ed invita quindi i proponenti ad illustrarli.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene opportuno, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 19, svolgere alcune considerazioni sia in merito all'audizione svoltasi ieri, sia riguardo alla cosiddetta relazione Giannini.

Dopo aver preso atto con soddisfazione di quanto precisato dal Ministro ieri circa la valenza solo istruttoria di tale documento, ammette che rispetto al problema della ripartizione degli enti nelle due categorie - delle istituzioni strumentali e di quelle non strumentali - esso costituisce l'unico elemento concreto su cui basare la riflessione. Si sofferma quindi sui peculiari caratteri, in certo modo assimilabili a quelli delle università, che dovrebbero costituire, secondo la relazione, i principali elementi identificativi degli enti non strumentali. Ella ritiene che la questione meriti una attenta valutazione, che a suo avviso negli articoli fin qui approvati non è stata debitamente compiuta, non soltanto in considerazione delle indubbie difficoltà che essa pone, ma anche delle prospettive di evoluzione. Riguardo poi all'ulteriore criterio individuato nella relazione, relativo alla stabilità del personale di ricerca, rileva come nelle esperienze degli altri Paesi europei ed extraeuropei esso non rappresenti affatto un elemento preminente per stabilire la non strumentalità di un ente di ricerca.

In sostanza, la senatrice ribadisce l'importanza di poter legiferare avendo un quadro più chiaro riguardo alla definizione di enti strumentali e non strumentali, considerate anche le resistenze e le oggettive difficoltà sottolineate nell'audizione di ieri dagli stessi presidenti delle istituzioni di ricerca più significative. In mancanza quindi di una preventiva definizione delle caratteristiche delle due categorie di enti, si potrebbe verificare il pericolo che alcuni enti in fase di trasformazione possano forzare le loro caratteristiche pur di essere qualificati enti non strumentali, non in ragione degli specifici fini loro attribuiti, ma soltanto per ottenere i vantaggi, specie di ordine finanziario, che appartenere alla suddetta classificazione potrebbe comportare.

La senatrice Callari Galli svolge poi alcune considerazioni circa il CNR e le indicazioni contenute in proposito nella relazione Giannini, che ne auspica la riforma in coerenza con la qualificazione di ente non strumentale attribuitagli. Invita quindi la Commissione ad un'ulteriore riflessione sugli articoli relativi al suddetto ente, che a suo avviso non rispondono del tutto alle necessità, per porre le premesse ad una eventuale revisione in Assemblea della materia. Del resto alcune perplessità e riserve sono state espresse proprio dal presidente del CNR durante l'audizione ed invita la Commissione a valutare con attenzione il documento da lui consegnato.

Il senatore VESENTINI osserva che la relazione Giannini appare fondata su una logica stringente, a suo avviso rispondente più alle posizioni delle opposizioni che non a quanto sostenuto dalla maggioranza. Infatti, atteso che l'attribuzione di autonomia ad un ente va posta in relazione in particolare con i diritti dei ricercatori che in esso operano, occorrerebbe procedere al vaglio non soltanto degli enti veri e propri, ma anche dei singoli istituti interni ai vari Dicasteri. Inoltre, secondo la relazione Giannini, un nodo rilevante è costituito dal rapporto che lega l'attribuzione di particolari autonomie ad un ente di ricerca e la spettanza dell'esercizio dei poteri di vigilanza su di esso. Dopo aver descritto le varie ipotesi individuate dalla relazione Giannini in proposito, osserva che, senza dubbio, se la qualificazione di ente non

strumentale, con la conseguente attribuzione di autonomia, dovesse comportare il trasferimento dell'istituzione di ricerca sotto la vigilanza del Ministero dell'università, ciò determinerebbe inevitabilmente la resistenza dell'Amministrazione cui attualmente spetta il controllo sull'ente medesimo.

Le suddette considerazioni non possono che confermare le perplessità già espresse sugli articoli del disegno di legge n. 1935 relativi agli enti di ricerca. Egli poi segnala un problema piuttosto rilevante riguardo all'articolo 18, che non è stato posto in discussione poichè non sono stati presentati emendamenti al riguardo. Infatti l'estensione della vigenza dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 agli enti di ricerca dovrebbe essere evitata, considerati gli effetti negativi che esso ha già dispiegato in ambito universitario.

Infine, chiede al Presidente di sollecitare il Governo a riferire circa il contratto per gli enti di ricerca appena concluso che da quanto è emerso proprio nell'audizione di ieri, è direttamente collegato alla discussione in corso.

Il senatore MONTINARO, pur rilevando i limiti già evidenziati dalla senatrice Callari Galli della relazione Giannini, osserva che, rispetto al CNR, essa pone in rilievo alcuni caratteri del tutto incoerenti con la qualificazione di ente non strumentale e che la riforma contenuta negli articoli approvati dalla Commissione non modifica opportunamente. Ribadisce quindi l'opportunità di procedere ad una riflessione sul punto, preliminare ad eventuali modifiche da proporre in Assemblea.

Richiamandosi alle osservazioni del senatore Vesentini, egli conferma che la questione più rilevante riguardo alla definizione di ente strumentale o non strumentale risiede nell'esercizio dei poteri di vigilanza, poichè è palese la resistenza delle varie Amministrazioni a rinunciare al controllo delle istituzioni di ricerca loro sottoposte.

Il senatore LONGO ritiene che, sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti dalla Commissione, occorra procedere ad una riflessione più attenta delle disposizioni contenute nell'articolo 19, procedendo ad una loro radicale revisione. Occorrerebbe, a suo avviso, superare la differenziazione tra enti strumentali e non strumentali, indicando alcuni principi generali di autonomia da applicare a tutte le istituzioni di ricerca, pur nel rispetto delle rispettive finalità. In effetti la differenziazione tra le suddette categorie di enti a suo avviso non è coerente nemmeno con il disposto costituzionale dell'articolo 33, che mira a tutelare l'autonomia di tutti coloro che svolgono attività di ricerca.

Dopo che il PRESIDENTE ha informato di aver già sottoposto al Ministro la richiesta del senatore Vesentini di avere notizia sul contratto per il settore della ricerca appena concluso, il relatore BOMPIANI riconosce che il dibattito ha introdotto questioni molto importanti e, pur avendo già illustrato alcuni suoi emendamenti agli ultimi articoli del disegno di legge n. 1935, riafferma la sua disponibilità a modificarli per rispondere meglio alle esigenze rappresentate, nello spirito di dar vita ad una legge che corrisponda al meglio alle attese del mondo universitario e della ricerca. Invita comunque a non riaprire questioni

di carattere più generale, già lungamente sviscerate, e ritiene che vada tenuta nel debito conto la novità di aver attribuito la qualifica di ente di alta cultura prevista dalla Costituzione anche alle istituzioni scientifiche. Partendo da questo presupposto, la relazione Giannini costituisce un primo significativo apporto dottrinale alla definizione delle due categorie di enti strumentali e non strumentali; un secondo importante contributo verrà dal parere sulla suddetta relazione che il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia si appresta ad esprimere.

Riguardo agli articoli relativi al CNR, egli non ritiene produttivo riaprire in questa sede il dibattito, rinviando alla discussione in Assemblea eventuali aggiustamenti del testo.

In ordine invece all'articolo 19, egli ritiene che le perplessità espresse dall'opposizione potrebbero forse risolversi se riguardo agli enti di ricerca non strumentali si facesse riferimento non soltanto al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 168, relativo alle procedure di definizione dei suddetti enti, ma anche al comma 3 che, definendone i compiti, fornisce i criteri per individuarle. Inoltre egli non ritiene affatto che tutti gli enti debbano essere riportati ad un unico modello, poichè, essendo istituiti con leggi specifiche, possono effettivamente avere un grado di autonomia diverso, il che non contraddice affatto l'articolo 33 della Costituzione, nel quale si prevede proprio un'apposita riserva di legge. In queste condizioni, pur essendo opportuno tendere, come suggerito nella relazione Giannini, ad una assimilazione tra autonomia delle università e degli enti di ricerca, occorre peraltro mantenere una flessibilità tale da non comprimere le caratteristiche differenziate delle istituzioni di ricerca.

Il ministro RUBERTI condivide le osservazioni del relatore, ricordando comunque che il documento Giannini è solo un atto istruttorio di un procedimento ancora in corso, che non riflette necessariamente l'orientamento del Ministero.

Il senatore AGNELLI Arduino osserva che non sarà mai possibile trasferire la distinzione teorica fra i diversi tipi di ricerca - pure applicata - nella ripartizione fra enti di ricerca non strumentali e strumentali. Dall'audizione informale svolta ieri, è infatti emerso con chiarezza che gli enti di ricerca si trovano spesso a svolgere insieme attività di carattere puramente scientifico e a rispondere a esigenze specifiche. Nel mettere in pratica allora la distinzione tra le due categorie di enti, ci si dovrà attenere pragmaticamente ad un criterio di prevalenza del tipo di attività, senza pretendere di imporre distinzioni al di là del possibile.

Il MINISTRO riprende osservando che il lavoro di sistemazione degli enti - per il quale la legge n. 168 del 1989 fornisce il quadro di riferimento procedurale - sarà inevitabilmente quanto mai complesso e lungo, anche per il rilievo politico della connessione esistente fra autonomia e potere di vigilanza. Si potrà quindi procedere solo caso per caso, senza pretendere di imporre soluzioni uniformi, tenuto conto altresì del fatto che il panorama degli enti è in continua evoluzione. Ricorda infine la situazione anomala in cui versa il CNR, i cui Comitati

consultivi sono già scaduti, nonostante la proroga di due anni decisa dal suo predecessore.

Il senatore VESENTINI precisa che la sua parte politica non intende affatto modificare la legge n. 168, della quale anzi avrebbe auspicato una puntuale applicazione. Se infatti il decreto presidenziale recante l'indicazione degli enti di ricerca non strumentali fosse stato emanato nel termine previsto, la odierna discussione avrebbe potuto svolgersi in termini molto più rapidi e chiari. Ribadisce quindi la necessità che il decreto stesso sia emanato al più presto, anche se potrà contenere, in questa prima fase, solo pochi enti.

Dopo che il relatore BOMPIANI si è dichiarato d'accordo con il senatore Vesentini, non essendovi emendamenti all'articolo 18, si passa all'esame di quelli presentati all'articolo 19.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 19.2, interamente sostitutivo dell'articolo 19. Esso prevede che l'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, con esclusione di qualunque scopo di lucro; essi concorrono ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti. Con riferimento ai principi delle proprie leggi istitutive, gli enti di cui al comma 1, regolamentano *a)* gli organi, le strutture scientifiche e di servizio e il loro funzionamento; *b)* la gestione amministrativa, finanziaria e contabile, nonché il personale ai sensi dell'articolo 17, comma 16. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, gli enti assicurano il proprio carattere non strumentale mediante attività di ricerca prevalentemente indirizzate all'avanzamento delle conoscenze e programmate in ogni caso con forme di governo autonomo e di partecipazione del personale dipendente alle relative scelte. Gli organi collegiali per l'approvazione dei regolamenti predetti, sono integrati con rappresentanze delle categorie di tutto il personale dipendente degli enti. I rappresentanti del personale dell'ente sono almeno pari alla metà dei membri degli organi così integrati.

Illustra quindi l'emendamento 19.3, mirante ad aggiungere i commi 5 e 6 all'articolo 19, secondo i quali fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

Il relatore BOMPIANI illustra un nuovo testo dell'emendamento 19.1, anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo, già da lui illustrato nella precedente seduta. Il nuovo testo è uguale a quello originario, salvo per una diversa formulazione del comma 3. Secondo tale comma,

gli organi collegiali che debbono provvedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, all'approvazione dei regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione degli organi che sovrintendono all'amministrazione va assicurata la rappresentanza, oltre che del personale di ricerca, anche del personale tecnico ed amministrativo.

Il nuovo testo - prosegue il relatore - dovrebbe soddisfare anche le esigenze prospettate nell'emendamento del Gruppo comunista, e non compromette affatto il ruolo spettante agli enti per l'avanzamento della ricerca scientifica.

Il senatore VESENTINI giudica non del tutto opportuno il richiamo, contenuto nel comma 2 dell'emendamento presentato dal relatore, all'articolo 17, comma 14, della legge stessa. Poichè infatti sarebbe opportuno prevedere la facoltà di temporaneo passaggio degli studiosi dagli enti di ricerca all'università e viceversa, sarebbe necessaria una formulazione più esplicita, che si riserva di presentare.

Dopo che il MINISTRO e il RELATORE hanno espresso un consenso di massima, fatta salva la collocazione più opportuna della nuova disposizione, si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, non sono approvati gli emendamenti 19.2 e 19.3 ed è approvato l'emendamento 19.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Si passa all'articolo 20.

La senatrice CALLARI GALLI segnala il disagio del Gruppo comunista, costretto ad esaminare le proposte di legge sull'autonomia universitaria in mancanza di un'organica riforma delle norme sul personale universitario, nonché del promesso disegno di legge governativo in materia.

La Commissione approva quindi l'emendamento del senatore Malagodi, soppressivo dell'intero articolo, restando quindi preclusi tutti gli altri emendamenti.

Si passa all'articolo 21, concernente l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione e la ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore VESENTINI ricorda preliminarmente che il decreto presidenziale n. 382 del 1980 aveva dato vita all'Anagrafe nazionale delle ricerche, cui erano conferite funzioni di grande importanza e rilievo. L'Anagrafe è stata effettivamente istituita, per cui non è possibile ignorarla, come invece l'articolo in esame mostra di fare. Invita pertanto il Ministro a riferire sulla situazione in cui versa l'Anagrafe e sui suoi intendimenti in materia.

Il ministro RUBERTI dà ragione al senatore Vesentini, ricordando che l'Anagrafe non è stata ancora riordinata. La sua situazione di fatto non corrisponde alle finalità originarie per varie ragioni, fra le quali menziona la mancata selezione dei criteri di impostazione delle banche di dati e la inadeguata collaborazione degli altri Dicasteri interessati. Concorda quindi sulla opportunità di risolvere nell'articolo in esame il problema, dichiarandosi disponibile ad una soluzione che preveda il trasferimento al nuovo Istituto dei compiti attualmente assegnati all'Anagrafe: sarebbe infatti del tutto irrazionale la coesistenza di entrambe le strutture. Si riserva quindi di presentare una proposta in tal senso.

Il relatore BOMPIANI condivide le argomentazioni del Ministro ma invita a ricercare una soluzione che non determini problemi o complicazioni procedurali al nuovo Istituto.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 21.2. Esso istituisce l'Agenzia per la rilevazione e valutazione del sistema scientifico e formativo italiano.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge funzioni di consulenza per il Parlamento, il Governo e il Ministro. L'Agenzia svolge e promuove studi, ricerche ed indagini sul settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, sulle problematiche relative e sulle istituzioni in esso operanti, e sul sistema dell'informazione scientifico-tecnica e delle tematiche ad esso connesse. Nell'ambito di tali studi: raccoglie ed elabora dati e statistiche sull'attività e sulle strutture di ricerca e formazione, sia universitaria che extrauniversitaria e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica; individua ed elabora, anche attraverso la collaborazione con altre istituzioni, criteri e metodologie di analisi e valutazione nel campo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica; fornisce indicazioni sulle previsioni tecnologiche e analizza le conseguenze dell'impatto tecnologico sul sistema culturale e socio-economico anche a livello internazionale. Inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni e attività, l'Agenzia fornisce specificatamente supporto tecnico ed organizzativo al CNST e al Comitato di valutazione di cui all'articolo 21-bis. Composizione, organizzazione e procedure istitutive vengono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di istituire un soggetto che possa essere punto di riferimento per il Parlamento, il Governo e il Ministro in ordine alla politica scientifica e alla informazione tecnica.

Il senatore Montinaro illustra poi l'emendamento 21.0.2. Si tratta di un articolo aggiuntivo, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato indipendente di valutazione della ricerca. Tale Comitato ha il compito di valutare le università e gli enti pubblici di ricerca e, più in generale, le attività di ricerca finanziate con contributo pubblico, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori. Esso è composto da non più di 8 esperti di alta

qualificazione nel campo della valutazione, nominati per un triennio, rinnovabili una sola volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, sentiti il CNST e l'Agenzia. La carica è compatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale, ivi compreso l'insegnamento nelle università. I dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, con assegni a carico dell'amministrazione di provenienza e diritto alla progressione di carriera. Sono assicurate l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato, che prima di pubblicare le proprie relazioni le comunica all'università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni. La retribuzione degli esperti assunti con contratti di diritto privato, nonché l'indennità da corrispondere a tutti i componenti del Comitato, sono determinate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Comitato, nell'ambito delle proprie attività e funzioni, può dotarsi di organi tecnici di supporto.

Il relatore BOMPIANI fa presente di aver riformulato l'emendamento 21.1. Esso istituisce l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare: *a)* la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi; *b)* l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica; *c)* lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico; *d)* gli studi per l'elaborazione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Al comma 2, si prevede inoltre il parere delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di emanazione del regolamento.

Al comma 3, si modifica la composizione del consiglio direttivo: esso risulta composto dal Presidente, da sei membri, designati rispettivamente due dal CNST, di cui uno in rappresentanza degli enti di ricerca, due dal CUN e due dal Ministro e da un membro eletto dal personale di ruolo. Alle riunioni partecipa il direttore generale, con voto consultivo. Inoltre si specifica che è organo dell'Istituto il direttore generale.

Con il medesimo emendamento si prevede un comma aggiuntivo 3-bis per stabilire che il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore generale che dura in carica cinque anni ed è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecu-

zione delle delibere adottate dagli organi direttivi. Si sopprimono poi il comma 4, il primo periodo del comma 5 e il comma 6. Al comma 7 è modificata la normativa relativa al personale: si prevede che l'Istituto adotta un proprio regolamento del personale, deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei predetti posti si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti, delle proprie disponibilità di bilancio. Sono inoltre soppressi il comma 8, parte del comma 9, mentre è modificato al medesimo comma il riferimento temporale per quanto riguarda la copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto, così come al comma 10 e al comma 11.

Riguardo proprio ai commi 9, 10 e 11 il relatore sottolinea la necessità di dotare l'Istituto di un adeguato finanziamento, poichè la sua creazione costituisce un'operazione complessa e rilevante che non può essere disgiunta dall'individuazione di idonee risorse finanziarie.

Il senatore MONTINARO, riferendosi nuovamente all'emendamento 21.0.2, ritiene che proprio un sistema orientato verso l'autonomia richiede ancor di più di un organo che ne valuti l'attività.

Il relatore BOMPIANI illustra quindi l'emendamento 21.0.1, il quale dovrebbe contenere in sè le risposte alle sollecitazioni del senatore Montinaro. Esso prevede, in un articolo aggiuntivo, che il Ministero promuove, sentito il CNST, l'attivazione di procedure di valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e dei risultati di programmi di formazione, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori, sulla base dei dati statistici e degli indicatori forniti dall'istituto di cui all'articolo 21.

Il MINISTRO condivide la proposta del relatore che, pur modificando sostanzialmente il testo governativo, risponde alle esigenze della comunità scientifica accademica introducendo in modo graduale un sistema che altrimenti avrebbe determinato resistenze notevoli.

Riguardo all'emendamento 21.2, dei senatori comunisti, egli spiega che la previsione di un istituto, piuttosto che di un'agenzia come proposto dall'opposizione, implica la possibilità che esso svolga anche attività di ricerca «domestica».

Il senatore VESENTINI propone un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 19 (emendamento 19.0.1), con il quale si stabilisce che, con riferimento alle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge n. 168 del 1989 possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, di personale scientifico, tecnico ed amministrativo presso altri enti di

ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

Tale emendamento presuppone che, in sede di coordinamento, venga soppresso il riferimento al comma 14 dell'articolo 17, contenuto nell'articolo 19.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla proposta, che risolve un problema tecnico piuttosto rilevante e che garantisce ancor di più l'autonomia degli enti proprio a vantaggio dei ricercatori.

Dopo che il MINISTRO si è dichiarato favorevole, l'emendamento 19.0.1, posto in votazione, è approvato.

Il MINISTRO, riprendendo la discussione sull'emendamento 21.1, propone di sopprimere l'anagrafe della ricerca trasferendo le funzioni al nuovo istituto ed abrogando, conseguentemente, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1990 (emendamento 21.3).

La senatrice CALLARI GALLI riferendosi all'emendamento 21.2 spiega le ragioni che hanno spinto la sua parte politica a prevedere un'agenzia piuttosto che un istituto. Inoltre ritiene più opportuno, come proposto nel suddetto emendamento, lasciare al regolamento la disciplina dell'organizzazione, regolamento che dovrà essere emanato su proposta del Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari secondo il disposto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

La senatrice ribadisce inoltre le ragioni sottese all'emendamento 21.0.2: si ritiene infatti necessario prevedere una sede di valutazione generale dell'attività svolta dall'università e dagli enti, e non settoriale come proposto dal relatore, anche ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie. A questo proposito, chiede chiarimenti circa l'indicazione di programmi di formazione contenuta nell'emendamento 21.0.1.

Il MINISTRO precisa che per programmi di formazione si devono intendere i programmi ordinari.

Il relatore BOMPIANI ribadisce che, specie per introdurre strumenti di valutazione all'interno del sistema accademico e della ricerca, è più opportuno, come sostenuto da sociologi dell'università, realizzare un sistema dinamico di controllo per influire sull'atteggiamento dei ricercatori, piuttosto che introdurre drastici mutamenti di rotta destinati all'inefficacia.

Il senatore VESENTINI, dopo essersi dichiarato contrario all'emendamento 21.1 del relatore, propone un subemendamento 21.1/1 volto a stabilire che il presidente dell'istituto è membro solo consultivo del CNST; in tal modo si eviteranno a suo avviso squilibri ed effetti distorsivi all'interno dell'organo.

Il relatore BOMPIANI, premesso che il contributo annuo assegnato all'Istituto per il suo funzionamento è chiaramente inadeguato, presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 21 delle norme sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca,

impegna il Governo:

ad adeguare il contributo annuo assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica alle effettive necessità dell'Istituto stesso.

0/1935-26-1483-1813-2047/1/7

BOMPIANI

Il MINISTRO accoglie l'ordine del giorno.

Sono quindi posti in votazione e non approvati gli emendamenti 21.2 e 21.1/1; sono approvati gli emendamenti 21.1, 21.3 e l'articolo 21 così modificato.

Si passa agli articoli aggiuntivi: l'emendamento 21.0.2 è respinto e l'emendamento 21.0.1 è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 22, relativo al *Forum* della ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore MONTINARO illustra brevemente un emendamento sostitutivo dell'articolo (22.1), secondo il quale il Ministro, sentito il CNST, organizza ogni due anni conferenze nazionali della comunità scientifica, delle università e degli enti pubblici di ricerca, per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte anche in cooperazione con enti stranieri, comunitari ed internazionali dei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per la loro futura programmazione e per il trasferimento dei risultati.

Dopo che il relatore BOMPIANI si è detto contrario, la Commissione non approva l'emendamento 22.1, indi, previa approvazione di un emendamento della senatrice Callari Galli (22.2), volto a precisare che il *Forum* ha luogo ogni tre anni, approva l'articolo 22 così emendato.

Il relatore BOMPIANI illustra un emendamento, recante un articolo aggiuntivo con varie disposizioni particolari (22.0.1). Esso prevede che le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti fra esperti esterni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti di amministrazione e finanza. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonché il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro. Le disposizioni della legge - prosegue l'emendamento - si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 maggio

1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento. Infine, alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 168 del 1989 non si applicano la legge n. 1037 del 5 giugno 1850, l'articolo 17 del codice civile e l'articolo 5 della legge n. 304 del 1961.

Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i senatori VESENTINI e LONGO e il RELATORE, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo con due modificazioni suggerite dal senatore Vesentini, accogliendo altresì la proposta del medesimo senatore che la norma sulle università non statali divenga un articolo a sè stante.

Un altro articolo aggiuntivo proposto dal RELATORE (emendamento 22.0.2), secondo il quale le università e gli enti di ricerca devono adeguare entro tre mesi gli statuti e i regolamenti adottati ai sensi della legge n. 168 alle norme della presente legge, viene approvato anch'esso, previo accoglimento di una proposta del senatore Vesentini di elevare il termine per tale adeguamento a sei mesi.

Si passa all'articolo 23, riguardante l'abrogazione di norme. Vengono approvati due emendamenti del RELATORE, dei quali il primo (23.2) sopprime i commi 2, 4, 5, 6 e 7; il secondo (23.3) delega il Governo ad emanare entro due anni un testo unico nel quale raccogliere tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione superiore, ordinamento dell'università e stato giuridico del relativo personale, nonché ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato. La Commissione approva quindi l'articolo 23 così emendato.

Si passa all'articolo 24, recante la copertura finanziaria.

La Commissione approva senza discussione l'emendamento del RELATORE (24.1), volto ad aggiornare la copertura finanziaria in relazione alle previsioni della legge finanziaria 1991, nonché l'articolo 24 nel testo emendato.

Terminato così l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1935, la votazione finale è rinviata ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà subito, al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 9 GENNAIO 1991

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi ed i sottosegretari di Stato per i trasporti Petronio e per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Portadino ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio.

Il relatore, senatore GOLFARI, comunica di aver ricevuto numerose osservazioni da parte delle associazioni degli operatori del settore, che ritiene meritevoli di attenzione.

Propone pertanto di effettuare una serie di audizioni informali prima di riprendere la discussione di merito.

La senatrice SENESI richiama l'opportunità di acquisire il parere della direzione generale dell'aviazione civile sul provvedimento (soprattutto per quanto riguarda le aree per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri), anche per motivi di raccordo con il disegno di legge concernente l'istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo.

In risposta ad un quesito del senatore PATRIARCA, il senatore GOLFARI fa presente che a lui non risulta siano state svolte audizioni dalla Camera dei deputati. Al riguardo il sottosegretario PETRONIO precisa che presso l'altro ramo del Parlamento il provvedimento è stato approvato a seguito di un *iter* molto rapido, sebbene fin da allora il Governo ritenesse utile un maggior approfondimento del testo.

Il senatore VISCA sottolinea l'esigenza di coinvolgere anche l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAVTAG) soprattutto per approfondire i profili di sicurezza del volo degli aeromobili in questione.

Dopo che il sottosegretario PETRONIO ha espresso il proprio assenso sulle proposte emerse, la Commissione conviene sulla costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente BERNARDI invita i Gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto, che procederà all'audizione dei seguenti soggetti; associazione italiana piloti di montagna, Fiat, associazione elicotteristica italiana, Club Alpino Italiano, Aeroclub d'Italia, Agusta. Propone quindi di acquisire note scritte dalla direzione generale dell'aviazione civile, dall'ANAV e dalla RAI.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (2412)

(Discussione e rinvio)

Il senatore IANNIELLO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che dà attuazione alle disposizioni della Convenzione della conferenza dell'UNCTAD, relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea. Il provvedimento risponde alla duplice esigenza di dettare la normativa di attuazione e di consentire l'operatività di alcune disposizioni attraverso l'emanazione di norme di raccordo con l'ordinamento italiano. Il relatore dà quindi conto dell'articolato, rilevando che l'articolo 2 indica come soggetti destinatari le conferenze marittime i cui membri trasportano merci con provenienza o destinazione un altro Stato contraente della Convenzione, le compagnie di navigazione operanti nell'ambito di tali conferenze, i caricatori e le relative organizzazioni. Precisa quindi che la mancata indicazione degli armatori che operano al di fuori della conferenza non pregiudica la posizione di tale categoria e quindi l'eventuale azionabilità di diritti o situazioni giuridiche soggettive in virtù delle disposizioni derivanti dall'esecuzione della Convenzione. Dopo aver sottolineato che per l'ammissione alle conferenze marittime è richiesto l'utilizzo abituale e permanente di naviglio di bandiera nazionale e per le società il controllo da parte di persone fisiche di cittadinanza italiana, il senatore Ianniello ricorda che l'autorità competente italiana è il Ministro della marina mercantile, che è tenuto anche ad intervenire ai fini di stabilire le condizioni di partecipazione alle quote di traffico nel caso che il negoziato commerciale non abbia avuto esito positivo, la conciliazione non abbia prodotto l'accordo tra le parti e non sia stato possibile esperire una procedura arbitrale.

Conclude riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni dopo l'acquisizione dei previsti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466)

(Discussione e rinvio)

Il senatore MARIOTTI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che la normativa sull'attività di agente marittimo raccomandatario è relativamente recente, essendo contenuta in una legge del 1940 e in un successivo provvedimento del 1977, la cui emanazione fu sollecitata dalla tragedia della motonave «Seagull» e di altri naufragi che videro coinvolte navi battenti bandiere ombre.

Alla luce delle esigenze maturate nell'ultimo decennio, si avverte oggi la necessità di adeguare la legge n. 135 del 1977 alle nuove esigenze degli agenti marittimi raccomandatari, alla notevolissima evoluzione dei trasporti e agli orientamenti comunitari in vista dei prossimi impegni del 1993. Nel precisare che lo schema normativo si dà carico in particolare dell'affermazione del trasporto in *containers* porta a porta – dando rilievo agli agenti marittimi dell'entroterra e riconoscendo la figura dell'agente generale dell'armatore straniero – il senatore Mariotti ricorda che il Governo, anzichè procedere ad integrazioni o modifiche della legge n. 135, ha preferito un nuovo provvedimento organico per fornire agli operatori uno strumento più agevole e per evitare l'insorgenza di dubbi applicativi. Il relatore illustra quindi l'articolato soffermandosi sull'articolo 1, che subordina l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima all'iscrizione in un ruolo; sull'articolo 2, che indica quali sono le attività di raccomandazione marittima e sull'articolo 3 che equipara al raccomandatario di nave straniera quella di nave italiana noleggiata o locata ad uno straniero dettando poi nei commi successivi la disciplina volta ad assicurare la garanzia del contratto. Il relatore si sofferma infine sui chiarimenti e le innovazioni intervenute in merito all'assicurazione contro le malattie e gli infortuni dei marittimi imbarcati, nonchè relativamente alla materia previdenziale. Conclude precisando che il provvedimento non comporta oneri finanziari.

Il presidente BERNARDI avverte che il sottosegretario Demitry ha fatto sapere di non poter partecipare alla seduta odierna in quanto bloccato da un incidente stradale.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica (2564), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore NIEDDU riferisce sul provvedimento, rilevando preliminarmente che la soluzione ottimale alle molteplici insoddisfazioni

dell'utenza di cui negli ultimi tempi si sono fatti portavoce con particolare insistenza anche i mezzi di comunicazione potrebbe probabilmente derivare solo da una riforma organica del settore che, come è noto, si trova all'esame della Camera dei deputati. Nelle more della riforma si profila comunque a suo avviso quanto mai opportuno il disegno di legge in esame che, rimuovendo i vincoli ormai anacronistici posti dalla legge n. 39 del 1982, propone un piano straordinario di interventi che privilegia gli aspetti tecnologici dei servizi postali aprendo la strada al controllo di qualità degli stessi. Il senatore Nieddu sottolinea la specifica attenzione rivolta al sistema informativo aziendale, ai servizi di bancoposta, alle condizioni ambientali e igieniche dei posti di lavoro, alla ristrutturazione delle infrastrutture edilizie, nonché al potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani. Nel rilevare che le risorse destinate agli obiettivi del provvedimento sono quelle già stanziare dalla legge finanziaria del 1989 e quindi di per sé inadeguate, il senatore Nieddu sottolinea l'opportunità di impegnare il Governo per l'assunzione di iniziative da finanziare negli anni futuri, preannunciando al riguardo la presentazione di un ordine del giorno. Dopo aver espresso la convinzione che un consistente flusso di risorse per i settori di intervento individuati nel disegno di legge potrà essere assicurato dall'approvazione del disegno di legge da lui presentato circa la vendita degli immobili di servizio, il relatore dà conto dettagliatamente dell'articolato. Conclude quindi auspicando una maggiore attenzione all'adeguamento dei meccanismi contrattuali, dichiarandosi convinto che non è con la cessione in appalto ai privati dei servizi più redditizi che si potranno risolvere con successo i problemi postali.

Si apre un dibattito procedurale.

Il senatore PINNA, nel ricordare come la riforma della legge n. 39 sia stata più volte sollecitata dal proprio Gruppo, chiede una pausa di riflessione prima di affrontare la discussione di merito, affinché possa essere esattamente valutata la portata realmente innovativa del provvedimento.

Il senatore VISCA, espresso apprezzamento per l'intento del Governo di avviare il superamento di un sistema ormai inadeguato, concorda con la richiesta del senatore Pinna, nonché con le considerazioni espresse dal relatore soprattutto in merito alle risorse limitate messe a disposizione per gli ambiziosi obiettivi del provvedimento.

Su sollecitazione del presidente BERNARDI, il senatore Pinna precisa che i senatori comunisti ritengono indispensabile la presentazione da parte del Governo di elementi illustrativi circa i risultati derivanti dall'attuazione della legge n. 39 ed in particolare sulla distribuzione delle risorse tra i vari uffici postali, atteso che le uniche informazioni rese finora dal Governo sono delle scarse tabelle presentate in sede di bilancio che evidenziano peraltro come la realizzazione degli edifici abbia comportato costi molto più elevati di quelli medi.

Si associa il senatore GIUSTINELLI sollecitando un quadro completo sull'attuazione della legge n. 39, più volte promesso dal Ministro.

Il presidente BERNARDI invita il Governo a trasmettere le informazioni richieste con la massima urgenza al fine di consentire la ripresa in tempi brevi della discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

Gianotti ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472)
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

In apertura di seduta, il presidente BERNARDI ricorda che il provvedimento è stato già esaminato in sede referente. Avverte quindi che il senatore Gianotti ed il Governo hanno presentato due emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 1.

Il senatore GIANOTTI precisa che l'emendamento è stato presentato per recepire alcune osservazioni di carattere tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il senatore VISCA annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti.

Anche il senatore ANDÒ annuncia il voto favorevole della sua parte, richiamando l'esigenza di riprendere al più presto l'esame del disegno di legge n. 2358 del senatore Nieddu per la parte relativa al riscatto degli alloggi di servizio.

Il senatore NIEDDU, nel rilevare che il provvedimento in esame fornisce una risposta parziale al problema degli alloggi dei postelegrafonici, esprime rammarico per la mancata presentazione di emendamenti da parte del Governo in merito alla cessione di tali alloggi, nonostante l'impegno assunto al riguardo da molto tempo e le continue sollecitazioni da lui formulate.

Il presidente BERNARDI, nel constatare la omogeneità dei due emendamenti presentati, propone di unificarli in un unico testo, nonché di formulare un nuovo titolo per il provvedimento.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

È quindi posto ai voti ed approvato il titolo proposto dal Presidente e il testo unificato dell'emendamento, che costituisce l'articolo unico del provvedimento.

*IN SEDE REFERENTE***Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685)****Giustinelli ed altri: Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

In considerazione degli impegni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il presidente BERNARDI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, a partire dalle ore 12. La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU UNA QUESTIONE RIGUARDANTE LA PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITÀ

Il senatore LOTTI ricorda al presidente BERNARDI di aver richiesto al Ministro dei trasporti una valutazione delle proposte contenute nel documento riguardante la programmazione della viabilità recentemente presentato dal Ministro dei lavori pubblici e assegnato all'8^a Commissione. Sollecita pertanto un intervento del Presidente perchè questa valutazione sia quanto prima resa alla Commissione.

Il Presidente assicura che si farà tramite della richiesta presso il Ministro dei trasporti.

La seduta termina alle ore 12,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

149^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 27 gennaio 1969, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (2395)
(Discussione e rinvio)

Il relatore PIZZO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, premettendo che in base alla nostra legislazione gli oli di oliva e di sansa di oliva, gli oli di semi ed i grassi alimentari di qualsiasi specie sono considerati non commestibili se ottenuti attraverso processi di esterificazione o di sintesi.

Posto poi l'accento in particolare sul divieto di mantenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di produzione e di lavorazione degli oli destinati all'alimentazione, nonché sull'obbligo di denaturare, con l'aggiunta di particolare sostanze, i sottoprodotti della lavorazione degli oli di oliva e di semi, il relatore ricorda che fino al febbraio del 1980 l'amministrazione finanziaria ha permesso modalità applicative che - mentre garantivano da ogni possibile frode - consentivano di evitare un aggravio di costi, esonerando di fatto dall'obbligo della denaturazione i sottoprodotti destinati all'esportazione o impiegati nella fabbricazione di prodotti industriali o di prodotti da avviare all'esportazione.

Senonchè - prosegue il relatore Pizzo - dalla suddetta data una più restrittiva interpretazione della normativa vigente ha indotto l'amministrazione finanziaria a disporre la denaturazione generalizzata dei sottoprodotti in questione senza operare più alcuna differenziazione sul loro uso o sulla loro destinazione. Soltanto a seguito dell'intervento della Commissione esecutiva delle Comunità europee a tutela del principio della libera circolazione dei prodotti, l'amministrazione, con

la circolare n. 1515 del 9 maggio 1986 ha riammesso l'esportazione dei prodotti non denaturati.

È rimasto pertanto aperto, sottolinea il relatore, il problema della sperequazione rispetto alle concorrenti imprese degli altri paesi europei, a danno delle nostre industrie nazionali, cui viene vietato l'utilizzo di tali prodotti non denaturati, con tutte le prevedibili conseguenze sul piano economico ed occupazionale.

Da qui l'esigenza avvertita dal Governo di un aggiornamento della legge n. 35 del 1968, anche in relazione alle esigenze di una maggiore tutela del consumatore dagli effetti di una presentazione non corretta, e talora propriamente ingannevole, del prodotto alimentare in questione.

Il relatore Pizzo quindi, passando ad illustrare l'articolato, evidenzia come all'articolo 1 si sia ritenuto di imporre al produttore di miscele di oli di semi obblighi sia per quanto riguarda le quantità minime del tipo di olio di semi dichiarato (quantità che è fissata da un minimo del 20 per cento del totale della miscela), sia per quanto attiene alle indicazioni qualitative e quantitative da fornire al consumatore sugli oli miscelati; sottolinea l'abrogazione, all'articolo 3, della norma che prevede l'obbligo della decolorazione degli oli di semi (osserva in particolare che detta decolorazione, aggravando i costi di produzione e depauperando gli oli di semi di componenti naturali che hanno anche funzioni conservative, opera una discriminazione a danno della produzione nazionale, in contrasto con la normativa comunitaria) e passa a soffermarsi sull'articolo 4, con cui si disciplina la denaturazione delle oleine, fermo restando l'obbligo della bolletta di accompagnamento.

A quest'ultimo riguardo il relatore Pizzo - dopo aver rilevato che la Comunità ha introdotto l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva (disposizione che trova la sua ragione nella necessità che possono fruire dell'aiuto al consumo all'olio di oliva anche oli ottenuti con processi di esterificazione dai sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva) - sottolinea che per i sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi non sussiste una analoga giustificazione, tanto più che sono stati nel frattempo messi a punto idonei metodi di analisi per accertare la presenza di esterificazione, che peraltro ha perso ogni significato economico.

Successivamente il relatore illustra gli articoli 5, 6, 7 ed 8, concernenti la produzione di glicerina nonché l'etichettatura ed il confezionamento degli oli di oliva e di semi.

Illustrati poi gli articoli 9 (divieto di introduzione di sostanze chimiche di impiego non usuale negli stabilimenti di denaturazione), 10 (sanzioni) ed 11 (entrata in vigore delle nuove norme), il relatore Pizzo esprime il linea di massima un parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge da parte della Commissione, con riserva di compiere quegli ulteriori particolari approfondimenti che si rendessero necessari, anche alla luce delle considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame.

Il presidente MORA ringrazia il relatore Pizzo per l'approfondita relazione svolta, e ricorda che si è in attesa dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Giugni ed altri: Riordino dei laboratosi di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 13 novembre 1990.

Il presidente MORA, rilevata l'assenza del relatore, ed evidenziato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Il senatore MARGHERITI esprime, anche a nome del Gruppo comunista, un forte rammarico per quanto si sta verificando sul provvedimento in titolo, che cerca di risolvere un problema estremamente marginale, riguardante un personale che continua a lavorare in favore dell'esportazione dei nostri prodotti, mantenendo un rapporto di lavoro precario, senza entrare in quei ruoli nei quali si trovano persone che compiono lo stesso lavoro.

Essendosi già concluse le trattative sul contratto nazionale di lavoro ed essendosi in tal modo superato il contrasto fra ministero dell'agricoltura e ministeri della funzione pubblica e della ricerca scientifica, non si comprende perchè - sottolinea il senatore Margheriti - il Governo non si decida ad esprimere un parere favorevole. Occorre, conclude il senatore Margheriti, avviarsi decisamente allo sblocco della questione, adoperandosi perchè i ministeri della funzione pubblica e del tesoro consentano alla Commissione bilancio del Senato di esprimere un parere favorevole. Ribadisce infine l'invito a trovare la soluzione nell'ambito del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste destinato all'attività di ricerca.

Il sottosegretario CIMINO, premesso che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da sempre ha sostenuto con molta attenzione e con profonda convinzione l'opportunità di dare corso al provvedimento in esame, sottolinea in particolare che sugli emendamenti sostitutivi del disegno di legge il Ministero ha chiesto al dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio l'autorizzazione ad esprimere, a nome del Governo, un parere favorevole sull'articolato e sull'eventuale richiesta del trasferimento in sede deliberante.

Il dipartimento suddetto - prosegue il sottosegretario Cimino - ha fatto sapere di non poter condividere l'avviso favorevole del Ministero dell'agricoltura, essenzialmente perchè sostiene che gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quali enti di diritto pubblico, devono disporre di un proprio organico e pertanto non può condividersi l'immissione del personale di cui trattasi nell'unico ruolo della sperimentazione. Lo stesso dipartimento ha sottolineato che, in base alla normativa vigente sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, la determinazione dello stato giuridico e del

trattamento economico del personale dipendente dagli enti di ricerca e sperimentazione è devoluta alla sede contrattuale.

Poichè la contrattazione è giunta a termine, prosegue il sottosegretario Cimino, la posizione contraria del Dipartimento della funzione pubblica non ha più motivo di essere.

Chiede quindi il rinvio del seguito dell'esame per poter acquisire il parere favorevole del Governo sia sugli emendamenti sia sull'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 9 GENNAIO 1991

258^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

indi del Vice Presidente

BAIARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Bonferroni e Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE**Diana ed altri: Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207)****Lops ed altri: Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401)****Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta antimeridiana del 23 maggio 1990.

Il relatore MANCIA propone di procedere all'esame degli articoli, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1706; presenta quindi le proposte di emendamento, concordate in sede ristretta.

Il sottosegretario BONFERRONI suggerisce di valutare l'opportunità che il testo in discussione venga approvato prima che la Commissione delle Comunità europee fornisca chiarimenti al Governo in ordine alla disciplina in questione.

Il senatore PEZZULLO sottolinea che il testo elaborato dal comitato ristretto risponde alle esigenze prospettate in sede CEE.

Il sottosegretario BONFERRONI precisa quindi che vi sono obiezioni, da parte CEE, su talune specifiche disposizioni del testo, con particolare riferimento all'istituzione del marchio di qualità, alla

denominazione di «pasta di sfarinati vari» per i prodotti che non siano di grano duro e, infine, alle cosiddette denominazioni complementari. A tali rilievi il Governo italiano ha formulato puntuali controdeduzioni, che ancora non hanno trovato risposta.

Il relatore MANCIA ribadisce che gli emendamenti concordati in sede ristretta risultano coerenti con le prospettate esigenze.

Il senatore PEZZULLO avverte che l'obiezione formulata dalla CEE al marchio di qualità ignora le legittime ragioni di tutela del prodotto italiano; il rilievo mosso alla definizione di «pasta di sfarinati vari», invece, appare fondato e, pertanto, è già stato recepito nelle proposte emendative presentate dal relatore.

Il presidente CASSOLA fa presente che si pone una pregiudiziale metodologica attinente il rapporto tra il chiarimento in corso in sede comunitaria e l'opportunità di una sollecita approvazione del testo in discussione: occorre quindi che la Commissione decida preliminarmente la procedura più idonea al caso di specie.

Il relatore MANCIA ritiene che l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato rafforzerebbe la posizione del Governo italiano in sede comunitaria.

Il senatore GIANOTTI giudica in qualche modo singolare l'eventualità di una approvazione del disegno di legge, sia pure in prima lettura, prima che il confronto in sede comunitaria sia concluso: va tuttavia rilevato che la Comunità europea ha sempre osteggiato la disciplina in discussione che, nel rispetto degli indirizzi comunitari, è diretta a garantire la legittima tutela della qualità del prodotto italiano.

Il presidente CASSOLA propone quindi di rinviare il seguito della discussione per consentire un più approfondito esame degli emendamenti concordati in sede ristretta.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale (2550)

(Discussione e rinvio)

Ha inizio la discussione del disegno di legge in titolo, già esaminato in sede referente nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 1990.

Il presidente CASSOLA propone che si intenda acquisita la relazione svolta in sede referente. Convieni unanime la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARGHERI esprime perplessità su un intervento diretto a eliminare una ingiustificata discriminazione in materia di equipollenza dei titoli di studio proprio in un contesto nel quale è presumibile che tra breve si proceda a una riforma della scuola secondaria superiore e, in particolare, dell'istruzione professionale. D'altra parte, la stessa regolamentazione degli ordini professionali è oggi investita da una controversia che trova riscontro anche nelle osservazioni formulate dalla Comunità europea.

Il senatore ALIVERTI rammenta che il parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione conviene sulla esigenza di sanare una ingiustificata discriminazione a danno di soggetti particolarmente qualificati. L'intervento normativo è d'altra parte coerente con la recente legge n. 17 del 1990, che ha istituito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale. Naturalmente con la riforma della scuola secondaria superiore, peraltro non imminente, andrebbe rivisitata l'intera materia. Illustra quindi un emendamento interamente sostitutivo del testo in discussione, diretto a recepire le osservazioni formulate dalle Commissioni affari costituzionali e pubblica istruzione.

Il sottosegretario CASTAGNETTI esprime l'avviso favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge in titolo: si pone tuttavia l'esigenza di coordinarne gli effetti, specie in riferimento alla compresenza di istituti statali e regionali nel campo dell'istruzione professionale e alla possibile riforma degli ordini professionali, sollecitata dalla Comunità europea.

Il senatore ALIVERTI osserva che l'esigenza prospettata dal sottosegretario Castagnetti in ordine alla compresenza di diverse tipologie di istituti professionali può essere soddisfatta con uno specifico riferimento alla legge n. 754 del 1969 che disciplina la sperimentazione di corsi speciali.

Il senatore MARGHERI ribadisce che la valutazione di opportunità in ordine al provvedimento in discussione va esercitata non solo con riferimento alla generale riforma della istruzione secondaria superiore ma anche per la sua specifica attinenza al riordino dell'istruzione tecnica.

Il presidente CASSOLA, osservato che il parere della Commissione pubblica istruzione richiama il carattere necessariamente transitorio del provvedimento, nell'attesa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, propone di rinviare il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413)

(Discussione e rinvio)

Il relatore PERUGINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, rilevando che la situazione dei campioni delle unità di misura legali nel nostro paese, introdotte nel 1890, è rimasta pressochè immutata fino ad oggi: si pone, pertanto, l'esigenza di prevedere che i campioni nazionali siano realizzati e conservati presso le istituzioni scientifiche pubbliche, in conformità al Sistema Internazionale di cui alla direttiva CEE n. 181 del 1980. Il testo in discussione, peraltro, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e garantisce l'interesse generale all'affidabilità delle misure nel paese. Dopo aver svolto un'analitica disamina degli articoli, il relatore PERUGINI raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione.

Il senatore MARGHERI osserva che il disegno di legge risponde a una esigenza più volte rilevata: la sistemazione generale delle modalità di taratura appare opportuna e utile anche in vista di una nuova disciplina dei controlli di qualità e delle manutenzioni. Occorre comunque integrare alcuni aspetti del provvedimento, prevedendo la presenza nel Comitato centrale metrico di soggetti istituzionali che garantiscano un collegamento con le istanze internazionali competenti in materia. Il sistema di taratura va altresì coordinato con quei sistemi di misura anomali che, presenti in alcune realtà locali, hanno notevole influenza anche sul commercio internazionale.

Il sottosegretario CASTAGNETTI conviene su tale ultima osservazione del senatore Margheri, rilevando, peraltro, che la prospettata esigenza di collegamento internazionale è già garantita dai docenti universitari esperti nel campo della metrologia.

Il presidente CASSOLA, infine, propone di rinviare il seguito della discussione. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

259^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Bonferroni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE**Diana ed altri: Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207)****Lops ed altri: Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401)****Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1706 e assorbimento dei disegni di legge nn. 1207 e 1401)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore GIANOTTI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

considerato che le norme previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 frappongono gravi ostacoli alla produzione e commercializzazione della pasta integrale biologica mentre è necessario favorire i migliori sbocchi di mercato ai prodotti agricoli, e loro derivati, ottenuti con tecniche agronomiche e industriali che evitano l'uso di sostanze chimiche;

impegna il Governo

ad adottare con il regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 1706, apposite norme volte a:

1) determinare, nel contenuto di ceneri e cellulosa, i livelli compatibili con la farina completa di grano duro prodotta con mulini a pietra;

2) consentire l'immissione nel mercato di pasta con l'etichetta "farina macinata a pietra"».

(0/1706/1/10)

LOPS, CASCIA, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno manifestato il proprio avviso favorevole, il predetto ordine del giorno viene approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione degli articoli.

Senza discussione e senza modifiche sono separatamente approvati gli articoli 1 e 2.

Si passa all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, elaborato dal comitato ristretto, recante un più analitico elenco dei diversi tipi e componenti delle paste alimentari.

Il senatore ALIVERTI richiama l'attenzione sul diverso tenore dell'articolo recato dal testo del Governo e chiede chiarimenti sull'eventuale incompatibilità con le vigenti norme comunitarie, nei termini già illustrati dal sottosegretario Bonferroni nel corso della seduta antimeridiana.

Dopo che il relatore MANCIA e il rappresentante del Governo hanno fornito chiarimenti e assicurazioni in ordine alla idoneità della proposta avanzata dal comitato ristretto, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 viene approvato all'unanimità.

Senza discussione e senza modifiche è quindi accolto l'articolo 4.

È quindi posto in votazione un emendamento recante un articolo aggiuntivo con il quale viene sostituito l'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, riguardante le caratteristiche e le tipologie degli sfarinati di grano duro destinati al commercio.

Il senatore ALIVERTI chiede una serie di chiarimenti sui criteri seguiti dal comitato ristretto nella modifica dei valori indicati dalla tabella inserita nell'articolo.

Il relatore MANCIA e il sottosegretario BONFERRONI precisano il significato delle modifiche apportate alla citata legge n. 580 e, successivamente, l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Senza discussione e senza modifiche è poi messo in votazione, e approvato, un emendamento recante un articolo aggiuntivo al precedente con il quale viene sostituito l'articolo 28 della menzionata legge n. 580, relativo alla definizione delle varie tipologie di paste alimentari e ai limiti di tolleranza nella compresenza degli sfarinati di grano tenero.

È quindi approvato, senza discussione e senza modifiche, un emendamento recante un altro articolo aggiuntivo che sostituisce l'articolo 29 della predetta legge n. 580, modificando taluni valori della tabella inserita nel medesimo articolo.

Viene successivamente posto in votazione un emendamento recante un articolo aggiuntivo, con il quale viene sostituito l'articolo 31

della stessa legge n. 580, in riferimento alle caratteristiche della pasta all'uovo.

Il senatore ALIVERTI manifesta un certo disagio in considerazione della difficile valutazione delle modifiche apportate dal comitato ristretto, di natura essenzialmente tecnica, le quali - più opportunamente - dovrebbero essere di competenza dell'attività normativa secondaria.

Il senatore GIANOTTI condivide l'esigenza espressa dal senatore Aliverti e si domanda se la disciplina in discussione, oltre a garantire i produttori italiani, tuteli meglio il consumatore.

Il relatore MANCIA precisa che l'intento principale della normativa in discussione è connesso a una maggiore tutela dei consumatori i quali, in tal modo, dispongono di maggiori elementi conoscitivi al momento delle proprie scelte di acquisto. Le associazioni dei consumatori, del resto, opportunamente consultate in via informale, hanno manifestato il proprio consenso alla riforma della vigente disciplina.

Il rappresentante del Governo si associa alla precisazione del relatore.

Il predetto emendamento viene infine accolto all'unanimità dalla Commissione.

È quindi posto in votazione, e accolto senza discussione e senza modifiche, un emendamento recante un articolo aggiuntivo, con il quale viene sostituito l'articolo 33 della legge n. 580, sulla produzione di paste alimentari fresche.

Sono poi separatamente messi ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 1706.

In una dichiarazione di voto il senatore GIANOTTI prende atto delle assicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine ai diversi problemi sollevati nel corso della discussione. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore ALIVERTI, pur avvertendo un eccesso di rapidità nell'approvazione degli articoli del disegno di legge, manifesta gratitudine per l'azione consapevole del Governo e del relatore. Auspica peraltro una complessiva rielaborazione della legge n. 580 del 1967 a maggiore garanzia dei produttori e dei consumatori, avvertendo altresì i rischi derivanti da una diversa regolamentazione giuridica nazionale e comunitaria.

Il sottosegretario BONFERRONI, nel sottolineare l'obiettività e la lungimiranza del contributo recato dal senatore Aliverti, assicura che il

Governo terrà conto dell'andamento del dibattito sui disegni di legge in discussione. Esprime inoltre un convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione a legittima tutela della produzione nazionale.

Viene infine posto in votazione, e approvato, il disegno di legge n. 1706 con le modifiche accolte dalla Commissione.

Il presidente CASSOLA dichiara assorbiti i disegni di legge nn. 1207 e 1401.

La seduta termina alle ore 17,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

146^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

indi del Presidenza

ZITO

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bruno.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della sanità concernente l'individuazione delle patologie che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente MELOTTO ricorda che la Commissione aveva deciso di invitare il relatore Condorelli a predisporre una bozza di parere nella quale si indicasse la necessità di alcune modifiche al testo del decreto.

Il senatore CONDORELLI, dopo aver ricordato che il Ministro nella stesura del decreto si è strettamente attenuto al parere tecnico espresso dal Consiglio superiore di sanità, illustra una bozza di parere favorevole condizionato all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni. In particolare con riferimento all'articolo 1, propone che relativamente all'esenzione per quanto riguarda i farmaci necessari per la terapia dell'artrite reumatoide, dell'ipertensione arteriosa e della tubercolosi non si faccia riferimento ai gradi delle predette malattie, stante la necessità di prevenire l'insorgere di danni organici. Propone altresì l'inserimento di altre categorie di farmaci per malattie già previste nel decreto nonché la previsione di ulteriori malattie, quali la cardiopatia ischemica, l'insufficienza cardiaca, la retinite pigmentosa, l'ulcera peptica, l'osteoporosi, le epatopatie croniche, gli esiti neurologici di accidenti cardiovascolari e le arteriopatie ostruttive. Con riguardo

invece all'esenzione alla partecipazione alla spesa per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui all'articolo 2, propone che si modifichino i riferimenti alla ipertensione arteriosa grave e alla tubercolosi bacillifera, e chiede un'estensione dell'esenzione agli esami relativi alla cardiopatia ischemica, alle aritmie cardiache, all'ulcera peptica ed all'osteoporosi, nonchè alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile. Sempre con riferimento all'articolo 2, propone che l'esenzione riguardi solo gli esami prescritti ed eseguiti da strutture sanitarie pubbliche.

Quindi si sviluppa il dibattito.

Il senatore CORLEONE ritiene di dover esprimere obiezioni di fondo alla filosofia dei *tickets*, dato che per una razionalizzazione della spesa farmaceutica occorrerebbero ben altre misure, mentre per gli esami diagnostici l'esplosione della spesa deriva dal ruolo abnorme svolto dalle strutture private. Contesta poi il metodo che il Ministero della sanità ha seguito nella stesura della parte del decreto riguardante i farmaci, con particolare riguardo alle malattie del sangue. Occorrono disposizioni chiare al riguardo, evitando di dover far ricorso a inammissibili contrattazioni.

Il senatore SIRTORI è dell'avviso che, anche se le modifiche proposte dal relatore migliorano sensibilmente il testo, il taglio politico della misura in esame è inaccettabile perchè colpisce in modo indiscriminato categorie deboli.

Il senatore VENTRE segnala un dubbio di costituzionalità sul decreto in esame, dato che di fatto esso introduce implicitamente una nuova forma di tributo, allorquando l'articolo 23 della Costituzione prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. Occorre poi tener conto del fatto che tale forma di prestazione patrimoniale prescinde del tutto dal criterio di progressività pur prescritto dalla Costituzione per il sistema tributario.

Il senatore AZZARETTI condivide la proposta del relatore di limitare l'esenzione dal *ticket* agli esami diagnostici svolti in strutture pubbliche. Naturalmente le regioni, in sede di riordino del servizio sanitario nazionale, nella loro autonomia dovrebbero poi essere libere di prendere le misure da loro ritenute più opportune sia per le convenzioni con laboratori privati che per la applicazione di *tickets*.

Il senatore SIGNORELLI ribadisce la opposizione di fondo del Gruppo del MSI-DN a misure del tipo del decreto in esame, in presenza dei colossali sprechi che caratterizzano il servizio sanitario nazionale.

Il senatore DIONISI sottolinea la contrarietà di fondo del Gruppo comunista alla filosofia dei *tickets*, anche se le proposte modificative del relatore Condorelli correggono errori e storture di fondo del decreto predisposto dal Ministero della sanità.

Il senatore ALBERTI preannuncia il voto contrario alla bozza di parere proposta dal relatore, che pure ha fatto uno sforzo notevole per migliorare lo schema di decreto. Segnala poi che per donazioni di sangue sono necessarie iniziative *ad hoc*, quali l'esenzione generalizzata dal *ticket* per i farmaci. Prospetta, altresì, l'opportunità di prevedere un'esenzione dai *tickets* anche per i donatori di midollo.

Il senatore IMBRIACO presenta tre proposte di modifica alla bozza di parere presentata dal relatore Condorelli: la prima, con riferimento, all'articolo 1, estende l'esenzione alle complicanze correlate alle malattie ivi indicate; la seconda prevede, con riferimento all'articolo 5, che l'accertamento delle forme morbose sia operato esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche; la terza, con riferimento all'articolo 6, prevede il mantenimento di validità dei documenti già presentati per l'esenzione dai *tickets* per motivi di reddito; segnala a tal riguardo la gravissima ingiustizia consistente nella mancata esenzione per gli indigenti, aggravata dal fatto che a tutt'oggi non si sa come possano i Comuni farsi carico di questi cittadini. Per quanto attiene poi alla stesura tecnica del decreto, rileva che essa dimostra la grave arretratezza culturale e scientifica delle strutture tecniche del Ministero della sanità. Si augura a tal riguardo che in occasione dell'avvenuto rinnovo del Consiglio superiore della sanità il Ministro abbia tenuto conto di questa situazione.

Il presidente MELOTTO fa notare al senatore Ventre che il decreto è parte della manovra finanziaria per il 1991, essendo previsto nella legge di accompagnamento. Per quanto riguarda le nuove malattie introdotte nella proposta del relatore, chiede allo stesso di far riferimento ad una autorizzazione delle strutture pubbliche, e non alla prescrizione volta per volta. Chiede poi che si preveda l'esenzione per i soggetti sopravvissuti ad *ictus*, per gli affetti da morbo di Parkinson, mentre per i diabetici chiede che l'esenzione sia generalizzata, purchè la prescrizione sia fatta in centri pubblici.

Il relatore CONDORELLI si dichiara favorevole alla prima proposta del senatore Imbriaco, purchè ci si limiti alle complicanze strettamente correlate. È favorevole anche alla seconda proposta del senatore Imbriaco. Accoglie la proposta del presidente Melotto relativa alla necessità di prevedere un'autorizzazione generale di validità semestrale alla prescrizione di farmaci in esenzione. Si dichiara favorevole anche alla proposta del senatore Alberti relativa ai donatori di midollo. Ricorda poi che intendimento originario del Governo era quello di dare un *bonus* agli indigenti; tale strada non si è potuta seguire per l'opposizione dei sindacati. Il riconoscimento della situazione di indigenza dovrebbe essere dato una sola volta all'anno.

Il ministro DE LORENZO ricorda che si è dovuta limitare l'esenzione per patologie per lo spostamento di prescrizione a carico di soggetti esenti. Si dichiara disponibile ad accogliere modifiche, e ricorda che molte delle patologie citate vengono comunque coperte da farmaci già esenti. Si dichiara contrario alla terza proposta del senatore

Imbriaco, che è chiaramente in contraddizione con quanto previsto dalla legge. Si darà comunque tempo a chi è affetto da patologie che danno diritto all'esenzione di poter ottenere la documentazione prescritta. Ricorda che il Governo è partito dalla considerazione di dover operare forme non restrittive rispetto a diritti conseguiti in base a provvedimenti già in vigore ma di prevedere rimedi contro gli abusi e gli illeciti. Perciò occorre considerare come punto di riferimento il decreto ministeriale che attualmente disciplina le esenzioni per patologie. Il parere del Consiglio superiore della sanità si limitava a meglio definire gli interventi terapeutici per ciascuna patologia, senza abrogare alcuna delle voci previste. Con l'allargamento delle patologie, così come proposto nel parere del relatore, si va in senso opposto al contenimento della spesa, in contraddizione con quanto previsto nella legge di accompagnamento della finanziaria.

Pertanto il Governo, accetta le indicazioni della Commissione circa il riferimento alle complicanze strettamente correlate alle forme morbose ma si riserva di valutare nella formulazione del nuovo provvedimento la portata delle modifiche proposte con il parere relativamente a nuove forme morbose.

Quindi la bozza di parere presentata dal relatore Condorelli, con le indicazioni ulteriori emerse nel corso del dibattito ed accolte dallo stesso relatore, posta ai voti, è accolta, con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista e della sinistra indipendente, oltrechè dei senatori Corleone e Sirtori.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 10,20.

Il presidente SEGNI rende alcune comunicazioni di carattere organizzativo, cui fa seguito una discussione. Il Comitato inizia, quindi, l'esame dei documenti delle inchieste Lombardi, Beolchini e Manes.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 17,10.

Il Comitato prosegue l'esame dei documenti di cui sopra.

La seduta termina alle ore 18,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

180^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478)

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Data l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge è rinviato.

Ruffino ed altri: Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849)

Bozzello Verole ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042)

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102)

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore GALEOTTI fa presente che i disegni di legge in titolo concernono una materia assai delicata, quale quella relativa alla

protezione delle opere musicali e librerie. Per questi motivi è a suo avviso indispensabile conoscere quale sia al riguardo la posizione del Governo.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto il rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti e sollecitando l'intervento ai lavori della Sottocommissione del Ministro competente.

Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani in Iraq e in Kuwait (2562)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Dep. Matulli ed altri: Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (2416), approvato dalla Camera dei deputati

Onorato ed altri: Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze (1075)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relative ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (2412)

(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466)

(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552)

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GUZZETTI, il quale fa notare che il provvedimento è finalizzato a risolvere alcuni problemi concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale della direzione

generale dell'aviazione civile. A tale riguardo egli segnala la indifferibilità di una riforma organica del settore, evidenziando come disegni di legge di tal fatta rischino di creare effetti di rincorsa da parte di personale appartenente ad altri comparti del pubblico impiego. Per questi motivi egli segnala l'opportunità di acquisire opportuni chiarimenti da parte del Ministro competente.

Concorda il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale provvedimenti quali quello in esame dovrebbero competere al Ministro della funzione pubblica, il quale possiede elementi sufficienti a garantire il generale equilibrio tra i vari comparti della pubblica amministrazione.

Anche secondo il presidente MURMURA il disegno di legge in esame richiede un adeguato approfondimento. Egli segnala in particolare che l'articolo 1, comma 3 prevede una parziale delegificazione relativamente alla attribuzione di una quota del fondo incentivante al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica (2564)

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, la Sottocommissione delibera il rinvio dell'esame del disegno di legge, sollecitando altresì l'intervento del rappresentante del Governo.

Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (2395)

(Parere alla 9ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Mezzapesa ed altri: Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362)

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio dell'esame)

In considerazione della delicatezza della materia cui il provvedimento ha riguardo, la Sottocommissione ne delibera il rinvio dell'esame, dando mandato al Presidente Elia di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

La seduta termina alle ore 15,40.

181ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile Lattanzio ed i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 18,20.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585)
(Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, raccomandando alla Commissione di merito di approfondire la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 411, evitando di addossare oneri eccessivi a carico del bilancio dello Stato.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle Comunità montane (2587)
(Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del senatore MAZZOLA la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584)
(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Parere alla 13^a Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in sede di esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene il presidente MURMURA, il quale ricorda che la Commissione affari costituzionali aveva già espresso talune riserve di ordine istituzionale nel corso della discussione del disegno di legge n. 2203, concernente la creazione del Servizio nazionale della protezione civile, riserve che restano a suo avviso valide in ordine al disegno di legge in esame.

Concorda con tali considerazioni il senatore GALEOTTI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 18,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria (2589).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (2529).
- BOATO ed altri. - Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi simili (2569).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (89).
- MANCIA e CASOLI. - Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di procuratore della Repubblica (368).

II. Esame dei disegni di legge:

- Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- RUFFINO ed altri. - Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042).
- COVI ed altri. - Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati MACCIOTTA ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici (1203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1203 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 11 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane (2587).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ONORATO ed altri. - Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (1075).

- Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (2416) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9,30 e 15

ALLE ORE 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del ministro Bernini in merito alle linee di elaborazione del primo accordo di programma con l'Ente ferrovie dello Stato.

ALLE ORE 9,30 E 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552).

- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466).
- Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (2412).
- Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica (2564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Programma triennale 1991-1993 (terzo stralcio attuativo) del Piano decennale delle viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 10 e 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale (2550).
- Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).

- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

II. Esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Petizioni

Esame delle petizioni n. 379 e n. 385 in materia di riordinamento del Servizio sanitario nazionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9,30

- I. votazione per l'elezione di un segretario.
 - II. Esame delle proposte dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, relative ai documenti trasmessi alla Commissione dai Presidenti delle due Camere in merito agli «omissis» dell'inchiesta Sifar.
 - III. Seguito della discussione della richiesta, inviata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di riesaminare la deliberazione della Commissione in ordine alla pubblicazione integrale della documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso.
 - IV. Inchiesta sulle vicende connesse alla «operazione Gladio»: Testimonianza formale del generale Giuseppe Cismondi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

Giovedì 10 gennaio 1991, ore 9

Discussione delle relazioni concernenti gli aspetti legislativi e regolamentari (compresa la relazione propositiva).
